

(N. 48)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEPRE, SIGNORI, FERRALASCO e FINESSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Rimborso delle spese di viaggio agli elettori emigranti

ONOREVOLI SENATORI. — Gli emigranti che rimpatriano per esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni politiche, regionali, amministrative e di *referendum*, oltre a sopportare il danno della perdita di numerose giornate lavorative, non hanno neppure diritto al rimborso delle spese di viaggio per la percorrenza extra territorio nazionale. Occorre provvedervi anche per un atto di giustizia verso questi lavoratori che affrontano duri sacrifici all'estero perchè la Patria non

può dare loro lavoro, e per permettere agli stessi di esercitare il loro diritto-dovere di appartenenti alla comunità nazionale, attraverso il voto.

Già alcune Regioni hanno provveduto ad anticipare questa provvidenza.

Ci sembra giusto che sia lo Stato a rimborsare agli emigranti questa spesa. Si conta quindi sulla urgente approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli elettori italiani residenti per lavoro all'estero ed i familiari loro conviventi hanno diritto, in occasione del loro rientro in patria per esercitare il diritto di voto per elezioni politiche, regionali, amministrative e *referendum*, oltre al biglietto gratuito di andata e ritorno dalla frontiera italiana alla località dove votano, al rimborso della spesa sostenuta per il viaggio di andata e ritorno in ferrovia o con altro mezzo, per una spesa non eccedente il costo del biglietto ferroviario, dalla località dove l'emigrato lavora alla frontiera italiana.

Nell'ipotesi che l'intero percorso, dal posto di lavoro all'estero al comune dove l'emigrato vota, venga effettuato con mezzo diverso dalla ferrovia, l'elettore ha diritto al rimborso del costo del biglietto di andata e ritorno, per la parte non eccedente il costo del viaggio ferroviario.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo viene liquidata all'interessato dall'Amministrazione comunale dove l'emigrato vota, su esibizione del biglietto ferroviario o di viaggio e della certificazione di avvenuta votazione.

Art. 3.

Lo Stato provvederà al rimborso al Comune di tali spese entro 60 giorni dalla trasmissione alle prefetture degli elenchi degli elettori provenienti dall'estero e delle spese liquidate.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre le conseguenti variazioni al bilancio per i rimborsi di cui al precedente articolo.